



U.R.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 24;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con D.R. n. 2318 del 18 giugno 2019, modificato da ultimo con D.R. n. 3404 del 3.08.2021;

VISTO il proprio decreto n. 1479 del 14.12.2023 con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (**cod. rif. 2330**), in attuazione del progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" - CUP E63C22003740006, pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo n. 369 del 16.01.2024, del quale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 5 del 16.01.2024;

VISTE le linee guida pubblicate sul sito del Ministero dell'Università della Ricerca, in virtù delle quali per ogni diploma di laurea vecchio ordinamento, presente nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233), sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente. La tabella pubblicata all'indirizzo web <https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html>

riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle suddette linee guida il MUR precisa che *"l'equipollenza non è reciproca, ma "a senso unico", vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x. Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z)";*

VISTO l'art. 3 del suindicato decreto, rubricato "Requisito specifico per l'ammissione" che prevede, tra l'altro, ai fini dell'ammissione al concorso, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso del seguente requisito specifico:

- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 (cd. vecchio ordinamento) in **Sociologia o Economia e Commercio o Scienze della Comunicazione**, ivi comprese le relative equipollenze* - cui sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4) di cui alla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009 rubricato "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", citato in premessa, il cui stralcio è di seguito riportato:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Sociologia	Tabella IV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del 13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in G.U. n. 228 del 30.9.97	89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	
Economia e Commercio	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Scienze della Comunicazione	Tabella XL del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 31.10.1991 in G.U. n. 139 del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal DM 11.4.1996 in G.U. n. 140 del 17.6.1996	13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali
		59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa	

			LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione
			LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education

- ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente alla classe delle lauree: 14 Scienze della comunicazione o 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale o 28 Scienze economiche o 36 Scienze sociologiche, cui sono equiparate le classi delle lauree conseguite secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 270/04, di cui alla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009 rubricato "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", citato in premessa, il cui stralcio è di seguito riportato:

CLASSI DELLE LAUREE D.M. n. 509/1999	CLASSI DELLE LAUREE D.M. n. 270/2004
14 Scienze della comunicazione	L-20 Scienze della comunicazione
17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
36 Scienze sociologiche	L-40 Sociologia

*Si precisa che le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del cd. vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi provvedimenti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree vecchio ordinamento

VISTA la sentenza n.495 dell'8.02.2016 con la quale il Consiglio di Stato, VI sez., ha ribadito l'eccezionalità dell'istituto dell'equipollenza fra i titoli di studio, escludendone la mera interpretazione analogica, precisando altresì che "solo nei casi tassativi normativamente indicati il possesso di una laurea può ritenersi equipollente ad altra ai fini della partecipazione ad un pubblico concorso", ferma restando, peraltro, l'inammissibilità delle ipotesi di cd. equipollenza inversa anche tra i titoli accademici del vecchio ordinamento indicati nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009;

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 3, ai successivi periodi dispone, testualmente, che:

"I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata come descritto al successivo art. 4, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge";

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 4 del bando in parola prevede, tra l'altro, l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso, unitamente agli eventuali allegati richiesti, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/unina>;

VISTE le domande di partecipazione al concorso in parola estratte, unitamente ai relativi allegati, dalla predetta procedura telematica alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande medesime;

ACCERTATO che alcuni candidati - di cui si riporta il numero Id. domanda nella seguente tabella - hanno dichiarato nella istanza di partecipazione il possesso del titolo di studio, come sottoindicato, non compreso tra quelli elencati nel predetto art. 3 del bando, né equivalente/equipollente agli stessi in base alla normativa in materia di equivalenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici:

1539668	Laurea Vecchio Ordinamento Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" Scienze internazionali e diplomatiche Conseguito il: 17/05/2006
1541560	Laurea Specialistica/Magistrale Università degli Studi di Napoli Federico II LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza Conseguito il: 07/07/2016
1541207	Laurea Triennale Università degli Studi di Napoli Federico II L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali Conseguito il: 21/12/2021
1553652	Laurea Specialistica/Magistrale Università degli Studi di Napoli Federico II LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni Conseguito il: 01/02/2016
1553861	Laurea Specialistica/Magistrale Università degli Studi di Napoli Federico II LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza Conseguito il: 12/12/2023
1555894	Laurea Specialistica/Magistrale Università degli Studi di Napoli Federico II LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza Conseguito il: 13/10/2022

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover procedere all'esclusione dal concorso in parola dei suddetti candidati per difetto del requisito specifico prescritto dall'art. 3 del bando di concorso;

DECRETA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

ART. 1) I candidati individuati con il numero identificativo della domanda indicato nella seguente tabella sono esclusi dal concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (**cod. rif. 2330**), in attuazione del progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" - CUP E63C22003740006, indetto con proprio decreto n. 1479 del 14.12.2023 – ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del suddetto bando, e tenuto conto, altresì, del costante orientamento giurisprudenziale in materia di equipollenze di cui in premessa, in quanto hanno dichiarato nella domanda presentata tramite procedura telematica un titolo di studio non compreso tra quelli indicati, a pena di esclusione, dall'art. 3 del bando, né equivalente/equipollente agli stessi in base alla normativa in materia di equivalenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici:

	Id. domanda
1	1539668
2	1541560
3	1541207
4	1553652
5	1553861
6	1555894

ART. 2) Conformemente a quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del bando di concorso, l'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo al seguente link: <http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici>.

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Il foro competente è quello di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro BUTTÀ

gm

Area Risorse Umane
Capo Area: *la Dirigente dott.ssa Luisa De Simone*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Il Capo Ufficio: dott.ssa Federica Saulino
e-mail: uff.reclperscontr@unina.it
PEC: uff.reclperscontr@pec.unina.it
Tel: 0812537703/37813/30928